

Scud 1683  
2017  
Cov 7048  
Rep 2801

TRIBUNALE DI LUCCA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

In persona del Giudice

DR.SSA ANNA MARTELLI

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al numero 50368/2013 RG, promosso da

FRATELLI S.N.C., rappresentata e difesa dall' Avv. Giampaolo Morini ed elettivamente domiciliato in Viareggio (LU), via N. F. ... come da mandato a margine dell'atto di citazione

Attore

Contro

E

IO, entrambi rappresentati e difesi dagli /  
Frediani e ... zi ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Viareggio (LU), via Vespucci n. 287, come da delega in calce alla comparsa di risposta

Convenuti

Sulla base delle conclusioni precisate all'udienza del 7.03.2014, da intendersi qui integralmente riportate

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice conveniva in giudizio i convenuti affinché nella loro qualità di amministratori e liquidatori della ... srl, messa in liquidazione in data 23.05.2012, fossero condannati al risarcimento del danno subito da parte attrice e consistito nel mancato pagamento della fornitura di merce di cui alle fatture più dettagliatamente indicate in atto di citazione.

Deduceva che in data 24.05.2012, giorno successivo alla messa in liquidazione della ... srl, veniva dato inizio all'attività della ditta individuale " ... a meno di ... negli stessi locali della ... e con il medesimo oggetto sociale .

Deduceva che il nuovo esercizio commerciale era stato costituito al solo fine di subentrare alla ... srl nell'esercizio delle medesime attività evitando che quest'ultima saldasse i debiti esistenti nei confronti dei creditori.

Deduceva, pertanto, la responsabilità degli amministratori della ... srl ex. art. 2394 c.c. nei cui confronti agiva anche ex. art.2043 c.c. .

Si costituivano i convenuti che eccepivano l'infondatezza della domanda attorea e ne chiedevano il rigetto.

La domanda è fondata e pertanto deve essere accolta.

effetto: responsso bilida  
excluso equitativo  
menuto alle 19-09-17

La domanda proposta dall'attore è ammissibile sia alla luce di un'applicazione analogica alle s.r.l. della norma di cui all'art. 2394 c.c. e comunque in virtù del disposto generale di cui all'art. 2043 c.c. .

Inoltre l'azione è ammissibile anche alla luce del disposto di cui all'art. 2486 II co. c.c. atteso che la condotta censurata da parte attrice è stata posta in essere dagli amministratori - liquidatori della società in una fase immediatamente successiva alla messa in liquidazione della società.

Sussistono i presupposti per affermare la responsabilità dei convenuti per avere posto in essere una condotta, inosservante agli obblighi gravanti sugli amministratori di conservazione della integrità del patrimonio sociale, lesiva degli interessi dei creditori sociali.

Invero e' evidente che l'esercizio dell'attività commerciale da parte della ditta individuale Γ a iniziata il giorno successivo alla messa in liquidazione della / srl , affidata alla gestione del fratello del convenuto, negli stessi locali della / avente ad oggetto la commercializzazione degli stessi prodotti , utilizzandone anche l'insegna ( cfr. foto doc. 8 parte attrice), costituisce un chiaro tentativo concertato dagli amministratori della società ( nonché liquidatori) di sottrarre il patrimonio aziendale alla garanzia dei creditori con evidente pregiudizio delle loro ragioni.

Pertanto i convenuti devono condannati al risarcimento del danno in favore della società attrice , la cui entità non è stata oggetto di contestazione alcuna , con conseguente loro condanna, in solido, al pagamento della somma di euro 9.829,84 oltre interessi dal dovuto al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.


Definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa e contraria domanda ed eccezione:

-condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore della società attrice , a titolo di risarcimento danni , della somma di euro 9.829,84 oltre interessi dal dovuto al saldo.

-condanna i convenuti , in solido, al pagamento delle spese di lite in favore della società attrice che liquida in € 2740,00 oltre iva cap e spese generali come per legge;


Lucca, 19.09.2017

IL DIRETTORE E AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Assunta Santoro




Il GI

(Dr.ssa Anna Martelli)



Sentenza redatta con la collaborazione della tirocinante Dr.ssa Valentino Lucia Priscilla



IL DIRETTORE E AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Assunta Santoro